



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 248

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, UTILIZZO, DETENZIONE, INTRODUZIONE, E/O TRASPORTO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO MONREGALE CALCIO - U.S. ALESSANDRIA CHE AVRA' LUOGO IN MONDOVI' - STADIO P. GASCO DOMENICA 05 OTTOBRE 2025.

IL SINDACO

Premesso che domenica 05 ottobre 2025, alle ore 15,30, si disputerà in Mondovì presso lo stadio Comunale P. Gasco l'incontro calcistico della 5ª giornata del campionato Eccellenza **MONREGALE CALCIO – U.S. ALESSANDRIA**;

Rilevato che la gestione di tale evento calcistico, richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento dello stesso, nonché al fine di evitare che si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, l'utilizzo, l'introduzione, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Richiamati:

- l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa in occasione dell'incontro calcistico, 5ª giornata del campionato Eccellenza, **MONREGALE CALCIO – U.S. ALESSANDRIA**

nella giornata di domenica 05 ottobre 2025 dalle ore 13,00 alle ore 19,00

all'interno dello stadio Comunale P. Gasco e nelle sotto riportate Vie/Piazze di Mondovì rione Altipiano:

Corso Italia, Piazza Monregale, Via L. Eula, Via G. Matteotti , Via M. Sappa, Via N. Curti, Via A. Borzini, Via del Risorgimento, Via Piemonte, Largo Marinai d'Italia e Via Ortigara

che sia fatto divieto a chiunque:

- di introdurre, di utilizzare, di trasportare e/o di detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
- di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
- di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
- di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione.

Resta consentito all'interno dello stadio Comunale P. Gasco, sull'area pubblica e privata la vendita, l'utilizzo e la detenzione di bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 litri (mezzo litro) prive di tappo.

Per la somministrazione di bevande sia sull'area pubblica che sull'area privata devono essere utilizzati contenitori a perdere di plastica e/o carta.

DISPONE

- che l'ASSOCIAZIONE MONREGALE CALCIO S.C.S.D. con sede Mondovì Corso Francia 10, adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito all'interno dello Stadio Comunale P. GASCO e nell'area adibita alla somministrazione temporanea;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;

- Comando Polizia Locale Mondovì;
- Questura di Cuneo;
- Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato all'Associazione Monregale Calcio S.C.S.D.;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - sede.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 04/10/2025

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

